

Statuto dell'Associazione
"Réseau des consortheries et des biens communs de la Vallée d'Aoste"

Art.1 Istituto, denominazione

- 1.1. E' costituita l'Associazione "Réseau des consortheries et des biens communs de la Vallée d'Aoste".
- 1.2. L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme del codice civile in materia di associazioni e per le finalità della L. 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi).

Art. 2 Sede

- 2.1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Saint-Christophe.
- 2.2. Eventuali sedi operative, anche in luogo diverso dalla sede legale, potranno essere istituite con formale deliberazione del Comitato direttivo, ratificata dall'Assemblea, senza costituire modifiche statutarie.
- 2.3. Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale nel territorio del Comune non comporta modifica statutaria.

Art. 3 Scopi, oggetto sociali e attività

- 3.1. L'Associazione è una libera associazione, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.
- 3.2. L'Associazione ha lo scopo di:
- valorizzare le proprietà collettive e i diritti di uso civico come strumenti fondamentali per la tutela del territorio e dell'ambiente;
 - costituire un punto di cooperazione volontaria fra consortherie, gestori di domini collettivi, operante su base democratica, con funzioni di rappresentanza, consultive e propositive ed eventualmente gestionali rispetto all'azione dei poteri pubblici;
 - svolgere, ove richiesta, attività consultiva nei confronti di enti pubblici della Regione, degli enti locali e altri enti pubblici;
 - formulare proposte e osservazioni per favorire le necessarie innovazioni normative e gestionali;
 - effettuare interventi di supporto in funzione delle necessità di carattere tecnico-gestionale o contabile delle Consortherie;
 - svolgere funzioni di analisi e di monitoraggio delle consortherie esistenti nella Regione per il miglioramento della loro organizzazione e del loro funzionamento;
 - provvedere alla gestione di strumenti di censimento e classificazione delle Consortherie;
 - promuovere e sostenere procedure di soluzione facilitata e semplificata dei contenziosi inerenti la gestione delle attività consortili;
 - fornire, in proprio o avvalendosi di altri soggetti, supporto tecnico-gestionale alle Consortherie e agli altri domini collettivi per consentire loro l'assolvimento ottimale della loro precipua funzione socio-ambientale;
 - promuovere lo studio e la ricerca sulle consortherie;
 - stipulare convenzioni e contratti con altri organismi pubblici o privati.
- 3.3. Per tali fini l'Associazione svolge tutte le attività di carattere tecnico-gestionale, documentario-editoriale, formativo, e in genere tutte le iniziative necessarie dirette a diffondere la conoscenza dei problemi di utilizzo collettivo del territorio, attraverso forme di collaborazione, diretta ed indiretta.
- 3.4. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta. L'Associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate ai punti che precedono, salvo che siano accessorie o direttamente connesse a quelle istituzionali.
- 3.5. L'Associazione può promuovere la costituzione di organismi specialistici nonché aderire o assumere partecipazioni in altre società, enti, organismi pubblici o privati che perseguano finalità similari.

Art. 4 Risorse economiche

- 4.1. L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento

delle sue attività da:

- a) contributi e quote associative;
- b) eredità, donazioni, legati, lasciti ed erogazioni liberali in genere;
- c) contributi dello Stato, della Regione, di enti locali, di altri enti pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli aderenti e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento.

4.2. Il Comitato direttivo può rifiutare qualsiasi donazione o altra forma di liberalità che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.

4.3. La misura delle quote di cui all'art. 4.1. sarà fissata dal Comitato direttivo.

4.4. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

4.5. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

4.6. Le eventuali anticipazioni o contribuzioni per le spese di costituzione e di riconoscimento dell'Associazione, versate dai soci fondatori, saranno riversate o redistribuite in seguito all'ingresso di nuovi soci.

Art. 5 Soci

5.1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le consorterie valdostane e i domini collettivi equiparabili che accettano gli articoli dello Statuto e che, condividendo gli scopi dell'Associazione, tramite i propri amministratori, si impegnano a dedicare una parte delle loro energie e del loro tempo per il loro raggiungimento. Le cariche associative, così come le prestazioni fornite dagli aderenti, sono gratuite.

5.2. Le consorterie e i domini collettivi equiparabili che acquisiscano la qualità di socio partecipano all'Associazione in persona del legale rappresentante dell'Ente o di un suo delegato.

5.3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato direttivo su domanda scritta del legale rappresentante che deve fornire adeguata documentazione della consorteria e specificare le proprie generalità.

5.4. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato direttivo e approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile e il suo pagamento è condizione per il mantenimento della qualità di socio.

5.5. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

5.6. Alle cariche sociali dell'Associazione possono essere eletti esclusivamente i legali rappresentanti delle Consorterie associate. Essi decadono automaticamente qualora perdano tale requisito.

5.7. I rappresentanti delle consorterie e dei domini collettivi equiparabili gestiti direttamente dalle Amministrazioni comunali in amministrazione separata non possono ricoprire cariche sociali.

Art. 6 Diritti dei soci

6.1. I soci hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali nelle persone dei loro legali rappresentanti.

6.2. I soci dell'Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Tutti i soci hanno diritto di accesso a

documenti, deliberazioni, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione, oltre che il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti.

6.3. I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative che sono promosse dall'Associazione; sono tenuti a non svolgere attività in contrasto con gli scopi e gli interessi dell'Associazione.

Art. 7 Recesso, esclusione dei soci e decadenza.

7.1. Ogni socio può recedere in qualsiasi tempo dall'Associazione. La volontà di recedere deve essere manifestata al Presidente per iscritto ed ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

7.2. L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo e deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile. I soci receduti o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

7.3. A seguito di richiamo infruttuoso, il socio moroso è dichiarato decaduto dal Comitato direttivo.

Art. 8 Organi dell'Associazione

8.1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Comitato direttivo;
- c) il Presidente e il Vicepresidente;
- d) il Segretario;
- e) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 9 Assemblea dei soci

9.1. L'Assemblea è costituita dai soci con diritto di voto. All'Assemblea sono invitati i componenti del Collegio dei revisori dei conti i quali non hanno diritto di voto ma possono esprimere osservazioni e pareri.

9.2. L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o in sua sostituzione dal Vicepresidente o dal componente anziano di età. Deve inoltre essere convocata:

- a) su deliberazione del Comitato direttivo;
- b) quando sia richiesta per iscritto da almeno un quarto dei soci. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione e devono essere diramati per lettera o mezzo telematico almeno 8 giorni prima della riunione.

9.3. L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi, salvo quanto specificatamente previsto dagli articoli 9.7., 15 e 16 del presente statuto. La seconda convocazione può essere convocata anche lo stesso giorno della prima a distanza di almeno un'ora. In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno.

9.4. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente presso la sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

9.5. L'assemblea elegge il Comitato direttivo, il Collegio dei revisori dei conti, e nomina, su proposta del Comitato direttivo, il Segretario.

9.6. L'Assemblea approva il Regolamento interno e gli altri regolamenti; approva il programma annuale dell'Associazione; approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo; ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo.

9.7. Il Regolamento interno e gli altri regolamenti sono approvati con la presenza del 50% più uno dei soci e a maggioranza semplice.

Art. 10 Comitato direttivo

10.1. Il Comitato direttivo è l'organo di gestione dell'Associazione ed è composto da 7 membri eletti dall'Assemblea tra i propri soci. I membri del Comitato direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Possono essere loro rimborsate le spese vive sostenute per espletare gli incarichi loro affidati nell'interesse dell'Associazione. Il Comitato direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente e il Vicepresidente.

10.2. La convocazione del Comitato direttivo è decisa dal Presidente o a richiesta di quattro componenti del Comitato stesso. Il Comitato direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei membri. Le delibere debbono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione è redatto un verbale sintetico la cui consultazione è diritto di ogni associato.

10.3. Il Comitato direttivo può essere revocato dall'Assemblea con deliberazione presa a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega.

10.4. Il Comitato direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi e realizzarle; predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea; strutturare le proposte per la gestione dell'Associazione; elaborare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo; stabilire gli importi delle quote annuali di Associazione.

Art. 11 Presidente

11.1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, convoca e presiede il Comitato direttivo e l'Assemblea, rappresenta l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, vigila sulla corretta osservanza dello statuto e dei regolamenti ed è il suo portavoce ufficiale. Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione e può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali.

11.2. Il Presidente è eletto dal Comitato direttivo tra i suoi membri. La sua carica dura tre anni. In caso di sua assenza o di temporaneo impedimento, le sue funzioni e prerogative sono esercitate dal Vicepresidente che sarà eletto dal Comitato direttivo tra i suoi membri o, in difetto, dal componente più anziano per età del Comitato medesimo. Può delegare determinate funzioni ad altri membri del Comitato direttivo.

11.3. In caso d'urgenza, adotta tutti i provvedimenti necessari nell'interesse dell'Associazione, informandone, per la ratifica, il Comitato nella prima riunione successiva.

Art. 12 Collegio dei revisori dei conti

12.1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Comitato direttivo.

12.2. Il Collegio dei revisori dei conti nomina nel suo seno il Presidente.

12.3. I Revisori durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

12.4. Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di vigilare e controllare la regolare tenuta dei conti dell'Associazione. Il Collegio partecipa alle sedute dell'Assemblea, riferisce per iscritto all'Assemblea stessa sull'andamento amministrativo, redige le relazioni al bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea prima dell'approvazione dei rispettivi bilanci.

Art. 13 Segretario

13.1. Il Segretario può essere scelto fra i soci dell'Associazione o all'esterno, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

13.2. Al Segretario sono attribuiti tutti i poteri per poter dare esecuzione alle delibere del Comitato direttivo; egli deve provvedere a tutti gli atti per la gestione ordinaria dell'Associazione.


13.3. Il Segretario svolge le funzioni di Tesoriere dell'Associazione; nell'esercizio di tali funzioni può farsi coadiuvare da un esperto. L'attività svolta dal Segretario può essere retribuita.

Art. 14 Durata dell'esercizio e bilancio

14.1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

14.2. Il Comitato direttivo presenta annualmente per l'approvazione entro il trenta Aprile all'As-

Autenti



Carlo Belloni
Marco Pavesi
Alberto Pavesi
Renzo Pavesi
Roberto Pavesi
Roberto Pavesi

sembra la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede dell'organizzazione dieci giorni prima della convocazione dell'assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

Art. 15 Modifiche statutarie

15.1. Il presente statuto è modificabile con la presenza della maggioranza assoluta dei soci dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 16 Estinzione dell'Associazione

16.1. L'Associazione si estingue nei casi previsti dall'art. 27 c.c.;

16.2. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea con le modalità previste dal comma 3 dell'art. 21 c.c.

16.3. In caso di estinzione, il materiale documentario e archivistico di pertinenza dell'Associazione sarà destinato ad Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art. 17 Rinvio a norme applicabili

17.1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

[Handwritten signature]

Ugo Fave

Mario Perz

Orlando Augustis

Alberto Zanetti

Renzo Moro

[Handwritten signature]

Antonio Vojan

Domenico Mura

Antonio Mura

